

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1326)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore OTTOLENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1960

Istituzione a Parma di una Sezione distaccata della Corte di appello di Bologna

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1923, cioè fin dal giorno stesso in cui con la ben nota riforma Oviglio attuata con regio decreto 24 marzo 1923, n. 604, fu ridotto il numero delle Corti d'appello, sorse a Parma un movimento di reazione inteso a ottenere la ricostituzione di quell'alta Magistratura.

Nel corso degli anni successivi questo movimento apparve sempre più giustificato perchè il criterio riformatore della legge Oviglio dovéva essere ben presto abbandonato: la costituzione di un'unica Corte d'appello regionale si dimostrava infatti quasi subito insufficiente, di guisa che da un lato venivano ricostituite antiche sedi di Corte d'appello anche al di fuori dei capoluoghi di regione, d'altro lato le esigenze della vita giudiziaria imponevano di creare questa Magistratura anche là dove non era mai esistita in passato.

Per quel che riguarda la disciolta Corte d'appello di Parma (la quale tra l'altro aveva una sezione staccata a Modena) il problema è sempre stato agitato sia nella stampa locale che nelle riviste giuridiche, facendosi soprattutto rilevare la ingiustizia della

mutolazione portata alla città di Parma, la quale — già capitale di un Ducato — aveva ospitato per secoli anche la più alta Magistratura (corrispondente ora alla Corte suprema).

Ma nonostante queste periodiche e costanti correnti manifestatesi sia nel Foro che nell'opinione pubblica, i vari Governi che si sono succeduti dal 1945 in poi non hanno mai creduto di prendere in considerazione la possibilità di ricostituire la Corte d'appello a Parma.

Di qui la necessità di una iniziativa parlamentare la quale è già confortata da una sia pur generica ma preziosa adesione da parte di molti parlamentari delle due città vicine, Reggio Emilia e Piacenza, le quali dovrebbero unire la giurisdizione dei loro Tribunali a quello di Parma per dar vita alla ricostituita Magistratura d'Appello. Ed è doveroso sottolineare con particolare compiacimento che l'adesione a questa iniziativa è pervenuta da parlamentari di tutti i Partiti i quali hanno compreso che l'interesse della popolazione esige la ricostituzione della antica Corte d'appello di Parma, invocata del

resto anche dagli organi professionali sia di Reggio che di Piacenza.

Infatti, al di sopra delle rivendicazioni di carattere morale, pur rilevanti, proprie della città di Parma e del suo foro, motivi di ordine materiale imperioso impongono di considerare che la Corte d'appello di Bologna, unica nella regione Emilia-Romagna, è chiamata a svolgere il lavoro giudiziario di ben otto provincie che si estendono dal confine col genovesato fino al mare Adriatico, comprendendo una delle zone più fertili e più laboriose della pianura Padana. È ovvio che in una terra così operosa il lavoro giudiziario è intensissimo; ed è perciò facilmente comprensibile come la Corte d'appello di Bologna sia sovraccarica di lavoro e come anzi il carico tenda ad aumentare di anno in anno. Il rilievo è addirittura intuitivo e mi esime dalla citazione di dati statistici che devo ritenere a tutti noti e che gioverebbero soltanto ad appesantire la presente relazione.

Sarà piuttosto interessante ricordare come una notevolissima parte del lavoro della Corte d'appello di Bologna provenga precisamente dai Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia in proporzione nettamente superiore a quello portato dagli altri 5 Tribunali della circoscrizione. L'alleggerimento della Corte d'appello di Bologna, mediante il decentramento dei servizi giudiziari, è quindi divenuto una necessità vera e propria. Invero, non sarebbe utile né opportuno tentare di porre riparo al sovraccarico di lavoro e alla conseguente difficoltà del servizio giudiziario, aumentando gli organici della Corte d'appello di Bologna, cioè aggiungendovi almeno altre due sezioni, una civile e una penale. Un rimedio siffatto non potrebbe apparire idoneo per una Corte già oggi pletrica (laddove esso invece si imporrà ben presto per porre riparo al disservizio della Corte suprema di Cassazione), la quale potrà migliorare il suo funzionamento soltanto a patto di subire un processo di decongestionamento mediante decentramento del lavoro giudiziario che ad essa affluisce troppo copioso.

A questa conclusione si deve giungere anche per un altro rilievo; la estensione territoriale della Corte d'appello di Bologna, cioè

della regione Emilia-Romagna, è veramente enorme; la configurazione geografica delle singole provincie del nord Emilia è tale da rendere ancor più sensibili le distanze. Infatti le provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza si estendono prevalentemente verso l'appennino Tosco-Emiliano e Ligure-Emiliano di guisa che i paesi dell'alto appennino distano dai rispettivi capoluoghi di provincia più di 100 chilometri. A questa distanza deve poi aggiungersi quella tra il capoluogo di provincia e Bologna che, per quanto riguarda ad esempio la città di Piacenza, è di ben 150 chilometri circa. Ne deriva che il cittadino il quale sia costretto a percorrere 200 o 250 chilometri per recarsi nella sede della Corte d'appello, deve sopportare spese e perdite di tempo veramente ingenti anche tenendo conto soltanto delle esigenze relative al suo personale trasferimento; che se poi si considerano le relevantissime spese per la difesa sia in sede civile che in sede penale, la necessità di aver spesso un procuratore a Bologna, se non altro come corrispondente, eccetera, si constaterà facilmente come la giustizia diventi veramente un lusso riservato ai ricchi e come in ogni caso essa sia veramente sempre troppo dispendiosa anche per i più abbienti.

È questa dunque una delle non ultime considerazioni che consigliano il decentramento degli uffici giudiziari bolognesi; decentramento che — ovviamente — può attuarsi soltanto mediante la ricostituzione di una Magistratura d'appello a Parma.

A questo punto però si pone un grave problema: conviene ricostituire la antica Corte d'appello di Parma, restituendo così alla città emiliana un istituto che le fu ingiustamente tolto e che le spetta a buon diritto anche in omaggio a una antica tradizione, oppure è sufficiente, ai fini dei servizi giudiziari, creare a Parma una sezione staccata della Corte d'appello di Bologna?

Senza elencare qui le molteplici ragioni che militerebbero sia a favore dell'una che dell'altra soluzione (e particolarmente a favore della prima) preciserò subito che mi sono indotto a scegliere la soluzione meno onerosa e più semplice sia perchè essa non creerà ingiustificate suscettibilità da parte

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Foro e della Magistratura bolognese, sia perchè ai fini tanto del servizio giudiziario quanto della legittima soddisfazione che la città di Parma attende, è sufficiente il ritorno di una Magistratura d'appello anche sotto forma di sezione staccata della Corte regionale. Del resto gli enti, i Magistrati, gli avvocati e in genere gli interessati che ho interpellato, mi hanno nella stragrande maggioranza confermato che la istituzione di una sezione della Corte d'appello di Bologna a Parma può ritenersi un giusto contemperamento tra le gelose prerogative del capoluogo emiliano e le esigenze del lavoro giudiziario,

soddisfacendo in pari tempo una legittima aspirazione della città di Parma.

Onorevoli Senatori, il testo legislativo che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, prevede all'articolo 1 l'istituzione della sezione staccata di Corte d'appello di cui sopra facevo cenno, con giurisdizione sui territori dei Tribunali di Parma, Reggio e Piacenza; all'articolo 2 stabilisce gli organici dell'istituenda sezione; agli articoli 3 e 4 detta norme transitorie per il trasferimento delle cause civili e penali attualmente pendenti davanti alla Corte d'appello di Bologna. E confido che questo progetto incontri la vostra unanime e autorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Parma una Sezione distaccata di Corte di appello, dipendente dalla Corte di appello di Bologna, con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Tale Sezione sarà formata in aggiunta a quelle che costituiscono attualmente l'organico della Corte di appello di Bologna.

Art. 2.

Alla Sezione distaccata di cui all'articolo precedente sono destinati un Magistrato di Cassazione con funzione di presidente della Sezione e 5 Magistrati di Appello con funzioni di Consiglieri di Corte di appello.

All'Ufficio del Pubblico Ministero presso la Sezione medesima è destinato un Magistrato di Appello con funzioni di Sostituto procuratore generale della Repubblica.

Per il funzionamento degli Uffici il Ministero della giustizia provvederà alla destinazione dei funzionari di Cancelleria, di Segreteria e subalterni nel numero occorrente.

Il servizio degli ufficiali giudiziari potrà essere disimpegnato dall'ufficio unico attualmente esistente presso il Tribunale di Parma, salvo diverse disposizioni da impartirsi dal primo Presidente della Corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla Corte di appello di Bologna al momento in cui avrà effettivo inizio l'attività della Sezione distaccata istituita ai sensi dell'articolo 1 sono d'ufficio devoluti alla cognizione della Sezione medesima qualora appartengano alla competenza dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia o riguardino le circoscrizioni territoriali comprese nella giurisdizione di quei Tribunali.

È fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisioni e per i procedimenti penali per i quali sia già stato fissato il dibattimento di appello.

Art. 4.

Il Ministero della giustizia, di concerto col Primo Presidente e col Procuratore generale della Corte di appello di Bologna darà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni occorrenti per la attuazione di essa.